

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI



COMUNE DI ALAGNA VALSESIA

REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA
RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO ECONOMICO DI CUI
ALL'ARTICOLO 92 DEL D.LGS. N. 163/2006

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C. N.

DEL

SOMMARIO

- Art. 1 – Oggetto del regolamento.
- Art. 2 – Ambito oggettivo di applicazione.
- Art. 3 – Ambito soggettivo di applicazione.
- Art. 4 – Conferimento degli incarichi.
- Art. 5 – Contenuto della progettazione.
- Art. 6 – Quantificazione del fondo
- Art. 7 – Ripartizione del fondo
- Art. 8 – Incarichi collegiali con professionisti esterni
- Art. 9 – Termini e penalità.
- Art. 10 – Liquidazione del fondo.
- Art. 11 – Iscrizione all'Albo Professionale.
- Art. 12 – Polizza assicurativa.
- Art. 13 – Responsabilità.
- Art. 14 – Proprietà dei progetti.
- Art. 15 – Rinvio dinamico.
- Art. 16 – Entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di riparto del 2 per cento massimo, comprensivo degli oneri previdenziali ed assicurativi a carico dell'Amministrazione, dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, ovvero del 30 % della tariffa professionale relativa a un atto di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva, ai sensi di quanto disposto dall'art. 92 comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006

Art. 2 - Ambito oggettivo di applicazione

1. Ai sensi e per gli effetti del presente regolamento, per lavori pubblici si intendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale.
2. Per atti di pianificazione si intende la redazione di:
 - Piano Regolatore Generale;
 - Piani particolareggiati di iniziativa pubblica;
 - Piani per l'edilizia economica e popolare;
 - Piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi;
 - Piani di recupero di iniziativa pubblica;
 - Programma pluriennale di attuazione e relative varianti;
 - Piano di sviluppo socio-economico e carta uso del suolo;
 - Piani di settore.

Art. 3 - Ambito soggettivo di applicazione

1. I soggetti destinatari della ripartizione dell'incentivo del 2 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro sono:
 - a) il personale dell'Ufficio Tecnico incaricato della redazione dei progetti e/o gli atti di pianificazione, del piano di sicurezza, della direzione
 - b) il responsabile unico del procedimento di cui all'art 10 del D.Lgs. n. 163/2006;
 - c) i collaboratori tecnici e amministrativi di cui alle precedenti lettere a), b).
2. I soggetti destinatari della ripartizione dell'incentivo del 30 per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione sono: a) i dipendenti che lo abbiano redatto.

Art. 4 - Conferimento degli incarichi

1. Il responsabile unico del procedimento è nominato per ogni singolo intervento dalla Giunta Comunale.
2. Alla redazione dei singoli progetti o degli atti di pianificazione si provvederà di volta in volta con incarichi da affidarsi all'interno dell'Ente con provvedimento dirigenziale salvo il verificarsi delle condizioni, accertate e certificate dal responsabile del procedimento, di cui al quarto comma dell' art. 91 del D.Lgs. n. 163/2006.

Art. 5 - Contenuto della progettazione

1. La progettazione di opere e lavori pubblici si articola secondo tre livelli di successivi approfondimenti, in preliminare, definitivo ed esecutivo.

2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenuti nei commi 3, 4, e 5 dell'art. 93 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, sono di norma necessari per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile unico del procedimento o, se soggetto diverso, il progettista qualora in rapporto alla specifica tipologia ed alle dimensioni dei lavori da progettare ritenga le prescrizioni suddette insufficienti o eccessive, provvede a integrarle o a modificarle.
3. La redazione degli atti di pianificazione è comprensiva di tutta la documentazione descritta dalle disposizioni regionali. Il procedimento relativo agli atti di pianificazione si conclude con l'approvazione definitiva ed a tale evenienza va ricondotta la liquidazione a saldo del fondo di incentivazione.

Art. 6 - Quantificazione e graduazione del fondo

1. Il fondo incentivante è costituito dal 2 per cento dell'importo posto a base di gara di un' opera o di un lavoro dal 30% della tariffa professionale relativa all'atto di pianificazione.
2. Il fondo incentivante nell'importo massimo del 2 per cento verrà graduato nel seguente modo:
 - Per importi a base d'asta fino a 200.000 - 2%
 - Per importi a base d'asta tra 200.001 Euro e 300.000 Euro - 1,5 %
 - Per importi a base d'asta tra 300.001 Euro e 500.000 Euro - 1,4 %
 - Per importi oltre 500.001 Euro - 1,3 %
 - Restano escluse dal presente regolamento le opere di manutenzione ordinarie o comunque le opere che non richiedano i livelli di progettazione di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 163/2006.
3. Le somme occorrenti per la costituzione del fondo sono prelevate dalle quote degli stanziamenti, annuali riservate a spese di progettazione ai sensi dell' articolo 93, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006, ed assegnata ed apposita voce del bilancio.

Art. 7 - Ripartizione del fondo

1. Il fondo per l'incentivazione viene ripartito tra i vari soggetti che abbiano partecipato alle varie fasi del procedimento secondo le percentuali indicate nell' allegata tabella A).
2. Per gli atti di pianificazione il fondo viene ripartito nel seguente modo:
 - responsabile unico del procedimento 30%
 - progettista 50 %
 - collaboratori tecnici 10 %
 - collaboratori amministrativi 10%
3. L'individuazione degli eventuali collaboratori tecnici e amministrativi e la suddivisione percentuale della quota del fondo tra gli stessi sarà disposta con la deliberazione di affidamento dell'incarico.
4. Le quote di cui al comma 1 sono fra loro cumulabili, fatti salvi i casi di incompatibilità.

Art. 8 - Incarichi collegiali con professionisti esterni

1. Sono ammessi incarichi collegiali congiuntamente all'ufficio tecnico dell' amministrazione e a professionisti esterni; sono equiparati ai professionisti esterni i tecnici di altri enti locali che, in forza delle vigenti disposizioni di legge e del loro ordinamento interno, sono iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali, possono esercitare l'attività professionale a favore di enti locali diversi da quello di appartenenze a sono stati autorizzati allo scopo dalla propria amministrazione.
2. Qualora si proceda all'incarico collegiale con professionisti esterni il fondo di incentivazione, o la sua frazione in caso di incarico parziale, è ridotto mediante la moltiplicazione per il coefficiente di 0,75; in tal caso tutte le ripartizioni, i coefficienti, le variazioni e i riferimenti al fondo previsti dal Regolamento si intendono rapportati e ragguagliati alla quota definita al presente comma.
3. Non è considerato incarico collegiale quello che, seppure riferito ad un lavoro pubblico unitario, consenta di distinguere le prestazioni parziali affidate all'ufficio tecnico dell' ente da quelle affidate a soggetti esterni; ovvero quello nel quale le prestazioni parziali affidate all'ufficio tecnico dell' ente costituiscano segmenti determinati e definiti tra quelli di cui alla tabella.

Art. 9 - Termini e penalità

1. Con il provvedimento di incarico vengono stabiliti i termini per la conclusione del procedimento di redazione del progetto e dell'atto di pianificazione.
2. In caso di mancato rispetto dei termini come sopra determinati senza giustificati motivi si applica una penale riducendo il fondo del 2% (due per cento) per ogni giorno di ritardo.

Art. 10 - Liquidazione del fondo

1. Per i progetti di opere o lavori pubblici il Responsabile del Servizio Tecnico provvede alla liquidazione del fondo distintamente per ogni singola opera in corrispondenza dell' avvenuta approvazione della contabilità finale dei relativi lavori.
2. Nell'eventualità di opere o lavori pubblici che si protraggano oltre i 24 mesi dall'avvio della procedura, sarà possibile la liquidazione di acconti sulla scorta dei parametri di cui alla tabella A) allegata al presente regolamento relative alle fasi dell' opera già concluse.
3. Qualora all' ufficio tecnico dell'ente sia affidata una o più d'una delle prestazioni previste dall' articolo 90 , comma 1, della decreto legislativo, ma non tutte le prestazioni, in quanto le altre siano affidate o siano state affidate a professionisti esterni, qualunque sia l'importo stimato del lavoro pubblico nonché nei casi in cui l'Amministrazione ritenga di interrompere una delle fasi dell'opera, l'incentivo viene percentualmente determinato secondo i parametri della tabella A) allegata al presente regolamento.
4. Per la redazione degli atti di pianificazione, il compenso viene corrisposto nei seguenti termini:
 - a) 10 per cento entro un mese dall'affidamento dell'incarico;
 - b) 25 per cento entro un mese dalla consegna degli elaborati del progetto di massima;
 - c) 25 per cento entro un mese dall'adozione del piano da parte dell'Amministrazione;
 - d) il saldo ad approvazione definitiva del piano.

Art. 11 - Dipendenti abilitati

I progetti o gli atti di pianificazione sono redatti dall'Ufficio Tecnico e firmati, nei limiti previsti dai rispettivi ordinamenti professionali, da dipendenti in possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa.

Art. 12 - Polizza assicurativa

Con i limiti e le modalità definite dal DPR 554/1999, l'Amministrazione ha l'obbligo di stipulare polizze assicurative per la copertura di rischi di natura professionale a favore di dipendenti incaricati della progettazione.

Art. 13 - Responsabilità

1. I titolari degli incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dall'Amministrazione in conseguenza di errori ed omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione.

Art. 14 - Proprietà dei progetti

I progetti elaborati dall'Ufficio Tecnico, restano di proprietà piena ed esclusiva dell'Amministrazione Comunale, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio.

Art. 15 - Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali.
2. In tali evenienze, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la nuova norma di carattere nazionale o regionale.

Art. 16 - Entrata in vigore del presente regolamento

Limitatamente alle fasi procedurali non ancora concluse, il presente regolamento si applica anche ai fondi di incentivazione accantonati prima della sua entrata in vigore, a condizione che la spesa sia prevista nei relativi quadri economici dei singoli progetti.

TABELLA A: Percentuali di ripartizione del fondo

Fase	%	Figure professionali interessate	%
Progetto preliminare	10	1) Responsabile procedimento	30
		2) Progettista	50
		3) Collaboratori tecnici	10
		4) Collaboratori amministrativi	10
Progetto definitivo	15	1) Responsabile procedimento	25
		2) Progettista	65
		3) Collaboratori tecnici	5
		4) Collaboratori amministrativi	5
Progetto esecutivo	25	1) Responsabile procedimento	25
		2) Progettista	65
		3) Collaboratori tecnici	5
		4) Collaboratori amministrativi	5
Piano di sicurezza	5	1) Responsabile procedimento	25
		2) Progettista	65
		3) Collaboratori tecnici	5
		4) Collaboratori amministrativi	5
Direzione Lavori	30	1) Responsabile procedimento	25
		2) Direttore lavori	65
		3) Collaboratori tecnici	5
		4) Collaboratori amministrativi	5
Direzione lavori per la sicurezza	10	1) Responsabile procedimento	25
		2) Direttore lavori	65
		3) Collaboratori tecnici	5
		4) Collaboratori amministrativi	5
Collaudo/ Certificato di regolare esecuzione	5	1) Responsabile procedimento	25
		2) Collaudatore	65
		3) Collaboratori tecnici	5
		4) Collaboratori amministrativi	5
TOTALE	100		100